

Trust trasparenti paradisiaci tassati per cassa

Le modifiche all'art. 44 del TUIR esplicherebbero efficacia anche per i trust non opachi, limitatamente ai redditi esteri non imputati per trasparenza

/ Alberto BRAZZALOTTO e Biagio IZZO

L'art. 13 comma 1 lett. a) del DL 124/2019, modificando l'art. 44 comma 1 lett. g-*sexies*) del TUIR, ha introdotto una nuova fattispecie impositiva in relazione alle distribuzioni poste in essere **da trust** stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La disposizione da ultimo citata, originariamente volta a qualificare come redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari "individuati" di trust trasparenti, ora è tesa anche ad assoggettare a tassazione **per cassa** i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata "anche qualora i percipienti residenti non possano qualificarsi quali beneficiari individuati".

L'intervento normativo pone alcune tematiche interpretative e applicative.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, l'avverbio "anche", presente nella formulazione della disposizione sopra riportata, fa sorgere il dubbio se la nuova fattispecie impositiva possa trovare applicazione non solo con riferimento ai trust opachi (cui chiaramente la disposizione si riferisce), ma anche con riferimento ai **trust trasparenti "paradisiaci"**, i cui redditi sono già tradizionalmente imputati per trasparenza ai beneficiari.

Ritenere applicabile la disposizione, in ogni caso, anche ai trust trasparenti e, dunque, prevedere l'ulteriore assoggettabilità per cassa in sede di distribuzione di redditi già imputati per trasparenza potrebbe dare luogo a ipotesi di **doppia imposizione**.

Con riferimento ai trust trasparenti, l'Amministrazione finanziaria ha storicamente ritenuto che "l'effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari rimane una mera **movimentazione finanziaria**, ininfluente ai fini della determinazione del reddito" (circ. n. 48 del 6 agosto 2007).

In base al menzionato orientamento andrebbe, quindi, esclusa la tassazione per cassa delle distribuzioni ricevute da beneficiari residenti di trust trasparenti anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano localizzati in Stati "paradisiaci".

Tuttavia, al fine di ammettere l'applicazione della modifica normativa anche ai trust trasparenti "paradisiaci" evitando, al contempo, il verificarsi di ipotesi di doppia tassazione in capo al medesimo soggetto passivo, l'utilizzo dell'avverbio "anche" andrebbe inteso come espressivo della volontà del legislatore di tassare

per cassa esclusivamente i **redditi non imputati** per trasparenza ai beneficiari residenti per carenza del requisito di territorialità (sono tali i redditi di fonte estera prodotti dai trust non residenti).

L'intervento del legislatore andrebbe letto, dunque, quale conferma dei principi in materia di territorialità dei redditi prodotti da trust esteri originariamente affermati dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 48/2007 (a mente della quale, "per i trust non residenti, l'imponibilità in Italia riguarda solo i redditi prodotti nel territorio dello Stato").

Superamento dei principi della circolare n. 61/2010

Inoltre, tale ricostruzione ermeneutica avrebbe il pregio di consentire il superamento dell'interpretazione resa con la circ. n. 61/2010 dalla stessa Agenzia delle Entrate, secondo cui ogni reddito imputato ai beneficiari italiani sarebbe imponibile in Italia "a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno **residente in Italia** e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato".

Secondo la tesi qui sostenuta, infatti, la *ratio* antielusiva sottesa alla circ. n. 61/2010 risulterebbe comunque soddisfatta, in quanto tutti i redditi conseguiti da trust trasparenti "paradisiaci" risulterebbero comunque **imponibili** in capo ai beneficiari residenti atteso che, da un lato, i redditi di fonte italiana (a esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva) verrebbero imputati per trasparenza nel periodo di imposta di maturazione e, dall'altro, quelli di fonte estera verrebbero assoggettati a imposizione per cassa nel periodo di imposta di corresponsione.

Si ritiene, dunque, che la nuova fattispecie impositiva, in chiave interpretativa, possa trovare applicazione anche ai trust trasparenti "paradisiaci", ma a condizione che la tassazione per cassa da essa prevista sia limitata ai redditi di fonte estera **non imputati per trasparenza**.

Inoltre, si osserva che, per coerenza sistematica e in aderenza alla ricostruzione qui esposta, i redditi dei trust trasparenti "non paradisiaci" verrebbero assoggettati a tassazione in capo ai beneficiari residenti in Italia solo se **di fonte italiana**.